



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 agosto 2010
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0075 (NLE)**

**8530/10
ADD 17**

**WTO 114
SERVICES 21
COMER 63
COASI 69**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

ESONERO DAL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA

1. Ai fini dell'articolo 7.8, paragrafo 2, e dell'articolo 7.14, paragrafo 2, gli obblighi derivanti da un accordo di integrazione economica regionale per essere notevolmente maggiori devono comportare l'istituzione di un mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento¹ oppure comprendere sia il diritto di stabilimento sia il ravvicinamento delle legislazioni. La valutazione del livello degli obblighi è effettuata sulla base degli impegni settoriali o orizzontali.
 - a) Ai fini del presente paragrafo per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comporta il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni stabilite per i cittadini dall'ordinamento del paese in cui viene effettuato lo stabilimento.

¹ Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e dei cittadini. Si precisa che lo Spazio economico europeo (SEE) è l'unico mercato interno dell'Unione europea con paesi terzi al momento della firma del presente accordo.

- b) Ai fini del presente paragrafo per ravvicinamento delle legislazioni si intende:
- i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; oppure
 - ii) l'integrazione della legislazione comune nell'ordinamento giuridico delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale. Tale allineamento o integrazione avviene e si ritiene avvenuto solo dal momento in cui viene recepito nell'ordinamento giuridico nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.
2. Le Parti notificano al comitato di cui all'articolo 7.3 qualsiasi accordo di integrazione economica regionale che soddisfi le condizioni prescritte all'articolo 7.8, paragrafo 2, e all'articolo 7.14, paragrafo 2. Tale notifica è effettuata per iscritto entro sessanta giorni dalla firma dell'accordo di integrazione economica regionale.
3. Su richiesta di una Parte, successivamente alla notifica di cui al paragrafo 2 del presente allegato, le Parti discutono ed esaminano in sede di comitato o nel corso di consultazioni distinte la conformità dell'accordo di integrazione economica regionale alle condizioni di cui all'articolo 7.8, paragrafo 2, e all'articolo 7.14, paragrafo 2, del presente accordo.
-

ELENCO DEI CASI DI ESONERO DAL TRATTAMENTO
DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA

PARTE UE

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
1. Tutti i settori	L'Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di una disposizione specifica di accordi di integrazione economica di cui l'Unione europea sia una Parte e a norma dei quali l'Unione europea può modificare una misura solo purché la modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, agli obblighi in materia di accesso al mercato, trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita prescritti da detti accordi di integrazione economica.	Tutti i paesi	Indefinita	Protezione di un trattamento differenziato derivante da clausole di indicizzazione.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
2. Trasporto stradale	In Romania i veicoli immatricolati nei paesi indicati nella colonna 3) sono autorizzati a trasportare merci e/o passeggeri in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri sul trasporto stradale. Il cabotaggio stradale è riservato ai veicoli immatricolati nazionali.	Austria, Albania, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Iran, Italia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Siria, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria ed eventualmente altri paesi in futuro.	Indefinita	La necessità di un esonero è connessa alla specificità regionale della prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto stradale.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
<p>3. Trasporto ferroviario</p> <p>- Passeggeri e merci</p>	<p>Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi in questione.</p>	<p>Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.</p>	<p>Indefinita</p>	<p>Protezione dell'integrità dell'infrastruttura di trasporto ferroviario e dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nei territori della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca e tra i paesi in questione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
<p>4. Trasporto stradale</p> <p>- Passeggeri e merci</p>	<p>Disposizioni di accordi esistenti o futuri relativi al trasporto stradale internazionale di merci (compreso il trasporto combinato stradale/ferroviario) e passeggeri conclusi tra la Comunità e/o l'Unione europea o gli Stati membri e paesi terzi che:</p> <p>a) riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto tra le parti contraenti o nel territorio delle parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente¹; oppure</p> <p>b) prevedono l'esenzione dalle imposte per tali veicoli.</p>	<p>Svizzera, Stati dell'Europa centrale, orientale, sud-orientale e tutti i membri della Comunità di Stati indipendenti, Albania, Turchia, Libano, Israele, Siria, Giordania, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Iran, Afghanistan, Iraq e Kuwait.</p>	<p>Indefinita</p>	<p>La necessità di un esonero è commessa agli aspetti regionali della prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto stradale.</p>

¹ Per quanto concerne l'Austria la parte dell'esonero dal trattamento della nazione più favorita relativa ai diritti di traffico riguarda tutti i paesi con i quali esistono o possono essere auspicabili accordi bilaterali sul trasporto stradale o altri tipi di accordi a tale riguardo.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
5. Trasporto stradale - Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri e che riservano o limitano alle parti contraenti interessate la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi autorizzazioni di transito e/o pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto verso, attraverso e fuori dalla Repubblica ceca e al suo interno.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura di trasporto stradale e dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nel territorio della Repubblica ceca e tra i paesi in questione.
6. Trasporto stradale - Passeggeri e merci	Disposizioni di accordi di reciprocità bilaterali e multilaterali, esistenti o futuri, relativi al trasporto stradale internazionale (compreso il trasporto combinato stradale e ferroviario) che riservano il cabotaggio alla Finlandia.	Tutti i paesi in cui sono in vigore accordi bilaterali o multilaterali.	Indefinita	Specificità regionale dei servizi di trasporto stradale.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
7. Trasporto stradale - Passeggeri e merci	In Austria l'esenzione dall'IVA è limitata al trasporto internazionale di passeggeri effettuato da imprenditori stranieri mediante autoveicoli immatricolati nei paesi indicati nella colonna 3).	Stati sorti dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, Svizzera e Stati sorti dopo la dissoluzione dell'URSS (ad eccezione degli Stati baltici, di Azerbajjan, Georgia, Moldova e Uzbekistan).	Indefinita	Reciprocità e facilitazione dello sviluppo del turismo internazionale.
8. Trasporto stradale - Passeggeri e merci	In Austria l'esenzione dall'imposta sugli autoveicoli a determinate condizioni è limitata, per motivi di reciprocità di fatto, agli autoveicoli immatricolati nei paesi indicati nella colonna 3).	Israele, Monaco, San Marino, Turchia, Città del Vaticano e Stati Uniti.	Indefinita	Reciprocità e facilitazione dello sviluppo del turismo internazionale e/o del trasporto internazionale di merci.
9. Trasporto stradale - Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e fuori dal territorio della Lituania per le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'infrastruttura di trasporto e dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nel territorio della Lituania e tra i paesi in questione.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
10. Trasporto stradale - Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri e che riservano e/o limitano la fornitura di questi tipi di servizi di trasporto e specificano i termini e le condizioni relativi, compresi autorizzazioni di transito e/o pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o lungo i confini della medesima.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura nonché dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nel territorio della Bulgaria e tra i paesi in questione.
11. Tutti i servizi di trasporto dei passeggeri e delle merci, escluso il trasporto marittimo	Polonia: un requisito di reciprocità relativo alla fornitura di servizi di trasporto da parte di fornitori dei paesi interessati verso, attraverso e nel territorio di tali paesi.	Tutti i paesi	Indefinita	Sistema di accordi di reciprocità esistenti e futuri sulla cooperazione nel settore dei trasporti (o di carattere simile) nonché promozione e protezione di investimenti stranieri, con l'applicazione, tra l'altro, di quote per i trasporti sulla base di un sistema di autorizzazioni concordato bilateralmente.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
12. Trasporto stradale - Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri e che riservano o limitano alle parti contraenti interessate la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi autorizzazioni di transito e/o pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto verso, attraverso e fuori dalla Slovacchia e al suo interno.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura di trasporto stradale e dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nel territorio della Slovacchia e tra i paesi in questione.
13. Trasporto stradale - Merci (CPC 7123)	L'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a fornitori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai fornitori di servizi spagnoli.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi spagnoli un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
<p>14. Servizi ausiliari del trasporto aereo</p> <p>a) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio;</p> <p>b) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;</p> <p>c) sistemi informatici di prenotazione (CRS);</p> <p>d) altri servizi ausiliari ai servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.</p>	<p>Diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.</p>	<p>Tutti i paesi</p>	<p>Indefinita</p>	<p>Necessità di proteggere gli accordi internazionali esistenti e futuri.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
15. CRS nonché vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	Le disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2299/89, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93, in base alle quali gli obblighi dei venditori del sistema CRS o dei vettori associati o aderenti non si applicano ai venditori del sistema CRS o ai vettori associati o aderenti dei paesi in cui non viene accordato un trattamento equivalente a quello previsto dal regolamento ai venditori del sistema CRS o ai vettori associati o aderenti della Comunità.	Tutti i paesi in cui si trova un venditore del sistema CRS o un vettore associato.	Indefinita	Necessità dell'esonero deriva dall'insufficiente sviluppo di norme per l'applicazione del CRS concordate multilateralmente.
16. Servizi di movimentazione merci e servizi di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, nonché servizi relativi ai contenitori e alle merci nei contenitori	Il diritto di fornitura di tali servizi è accordato in Bulgaria in condizioni di reciprocità nel quadro di accordi bilaterali con i paesi interessati.	Tutti i paesi	Indefinita	Lo scopo dell'applicazione di tale misura è garantire parità di accesso al mercato di altri paesi ai fornitori bulgari di tali tipi di servizi.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
17. Trasporto sulle vie navigabili	Misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà.	Svizzera, Stati dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale e tutti i membri della Comunità di Stati indipendenti.	Indeterminato. L'esonero è necessario per alcuni paesi solo fino alla conclusione o al completamento di un accordo di integrazione economica.	Disciplinamento della capacità di trasporto sulle vie navigabili tenendo conto della specificità geografica.
18. Trasporto sulle vie navigabili	Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno ² .	Svizzera	Indefinita	Disciplinamento della capacità di trasporto sulle vie navigabili tenendo conto della specificità geografica.

² Sono coperti dall'esonero dal trattamento di nazione più favorita i seguenti Stati membri dell'Unione europea: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
19. Trasporto sulle vie navigabili - Passeggeri e merci	In Austria: a) alcuni diritti di traffico sono riservati alle imbarcazioni dei paesi indicati nella colonna 3) (requisito della cittadinanza per quanto riguarda la proprietà); b) sono riconosciuti i certificati e le licenze dei paesi indicati nella colonna 3).	Stati sorti dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia e Stati sorti dopo la dissoluzione dell'URSS.	Indefinita; l'esonero si applica alle misure esistenti e a quelle nuove.	Sviluppo storico e specificità regionali.
20. Vie navigabili - Passeggeri e merci	Misure prese in forza di accordi esistenti o futuri che riservano ad operatori stranieri l'accesso e i diritti di traffico relativi alle vie navigabili della Slovacchia.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Protezione dell'integrità dell'infrastruttura nonché dell'ambiente e disciplinamento dei diritti di traffico nella Slovacchia.
21. Trasporti marittimi	Misure riguardanti lo stabilimento, le attività e le operazioni delle società di navigazione che vanno al di là dell'impegno assunto dalla Corea nell'allegato 7-A.	Non precisati	Indefinita	Accordi internazionali nel quadro di relazioni commerciali globali.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
22. Trasporti marittimi - Cabotaggio	Misure di reciprocità esistenti o future prese dalla Finlandia per esonerare le imbarcazioni battenti la bandiera di un altro paese determinato dal divieto generale di effettuare trasporti di cabotaggio in Finlandia.	Tutti i paesi	Indefinita	Specificità regionale del trasporto di cabotaggio marittimo.
23. Trasporti marittimi	Misure di reciprocità prese dalla Svezia in forza di accordi esistenti o futuri per esonerare le imbarcazioni battenti la bandiera dei paesi indicati nella colonna 3) dal divieto generale di effettuare trasporti di cabotaggio in Svezia.	Tutti i paesi in cui sono in vigore accordi bilaterali o multilaterali.	Indefinita	Disciplinamento del traffico di cabotaggio a norma di accordi di reciprocità.
24. Servizi di noleggio/locazione senza operatori relativi alle navi (CPC 83103) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213, 7223)	Il noleggio di navi straniere da parte di consumatori residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi tedeschi un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
25. Risorse della pesca	L'Unione europea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi, in forza di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale relativo alle risorse della pesca in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di proteggere gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali esistenti e futuri.
26. Pesca e servizi connessi alla pesca	Trattamento preferenziale - nel settore delle giurisdizioni in materia di pesca dei paesi in questione - ai servizi e ai prestatori di servizi dei paesi con cui la Polonia intrattiene buone relazioni di pesca a norma delle prassi e delle politiche internazionali in tema di conservazione o di accordi sulla pesca, in particolare nel Mar Baltico.	Tutti i paesi	Indeterminata	Cooperazione riguardante la conservazione delle risorse della pesca e la pesca basata sulla pratica nonché gli accordi esistenti o futuri relativi in particolare al Mar Baltico.
27. Servizi legali	Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione in tribunali lituani solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza legale.	Tutti i paesi in cui gli accordi sono o saranno in vigore.	Indefinita	Necessità di garantire una capacità per controllare la legalità e la responsabilità.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
28. Servizi legali	In Bulgaria un trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle società nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo alle società con sede nei paesi indicati nella colonna 3) e ai cittadini di detti paesi.	I paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi per un trattamento preferenziale.	Indefinita	Obblighi derivanti da accordi internazionali.
29. Servizi sanitari	Prestazione di cure mediche non disponibili a Cipro ai cittadini ciprioti in paesi determinati con cui sono stati o saranno firmati accordi bilaterali.	Tutti i paesi con cui può essere auspicabile una cooperazione medica.	Indefinita	La misura è necessaria a causa dell'esistenza o dell'eventuale firma futura di nuovi accordi bilaterali tra Cipro e i paesi terzi caratterizzati da vicinanza geografica o da particolari legami con Cipro.
30. Servizi medici e dentistici	L'assicurazione sanitaria pubblica, i piani di sovvenzione e di rimborso che coprono i costi e le spese connessi ai servizi medici e dentistici prestati a cittadini stranieri nel territorio della Bulgaria vengono accordati sulla base della reciprocità, nel quadro di accordi bilaterali.	I paesi con cui sono stati o saranno conclusi tali accordi bilaterali.	Indefinita	Obblighi derivanti da accordi internazionali.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
31. Servizi di sicurezza sociale pubblica	Disposizioni di accordi bilaterali sulla sicurezza sociale conclusi tra Cipro e determinati paesi.	Australia, Egitto, Canada, Provincia del Quebec e qualsiasi paese con cui in futuro può essere concluso un accordo.	Indefinita	Consentire alle persone che sono o diventano soggette alla normativa in tema di sicurezza sociale delle parti contraenti di mantenere i propri diritti di sicurezza sociale se si spostano da un paese all'altro o di acquisire tali diritti. Detti accordi, che prevedono tra l'altro il calcolo dei periodi di assicurazione o di residenza nelle parti contraenti, ai fini dell'ammissione ai benefici, sono conclusi tra Cipro e i paesi con i quali è ammessa la circolazione di manodopera.
32. Editoria (parte di CPC 88442)	Una partecipazione straniera a case editrici italiane superiore al 49% del capitale e dei diritti di voto delle case editrici è subordinata a una condizione di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi italiani un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.
33. Servizi delle agenzie di informazione (parte di CPC 962)	Una partecipazione straniera a case editrici francesi che pubblicano in francese, superiore al 20% del capitale e dei diritti di voto delle case editrici è subordinata a una condizione di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi francesi un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
34. Servizi delle agenzie di stampa (parte di CPC 962)	L'accesso al mercato in Francia è subordinato a una condizione di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Necessità di garantire ai fornitori di servizi francesi un effettivo accesso al mercato e un trattamento equivalente.
35. Acquisto di terreni	A norma della costituzione della Repubblica di Lituania le amministrazioni locali (comuni), altri organismi nazionali nonché organismi stranieri dei paesi indicati nella colonna 3) che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri dell'integrazione europea o di altre integrazioni in cui la Lituania sia impegnata, possono acquisire i lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati o impianti necessari per le loro attività dirette. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relativi all'acquisizione di lotti di terreno verranno stabiliti nel diritto costituzionale.	Tutti i paesi previsti dal diritto costituzionale: Stati membri dell'OCSE ³ , della NATO ³ e paesi associati dell'UE.	Indefinita	Desiderio di creare condizioni più favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra la Lituania e i paesi in questione.

³ Purché detti paesi fossero membri dell'OCSE o della NATO prima del 20 giugno 1996.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
36. Servizi delle guide turistiche	In Lituania le guide turistiche di paesi stranieri possono prestare servizi delle guide turistiche solo in forza di accordi (o contratti) bilaterali in tema di servizi delle guide turistiche basati sulla reciprocità.	Tutti i paesi in cui gli accordi (o i contratti) sono o saranno in vigore.	Indefinita	Conservazione e promozione dell'identità nazionale.
37. Tutti i settori	Cipro: Eliminazione delle limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale in relazione alla presenza commerciale, compresa la circolazione dei capitali, per i paesi indicati nella colonna 3).	Paesi dell'EFTA	Indefinita	Una graduale liberalizzazione in materia di presenza commerciale. Sono in preparazione accordi bilaterali con alcuni paesi dell'EFTA relativi alla protezione reciproca e alla promozione degli investimenti.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
38. Tutti i settori	<p>Misure prese da Danimarca, Svezia e Finlandia destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sostegno finanziario ai progetti di R&S (Fondo industriale nordico); b) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); c) assistenza finanziaria per le società⁴ che utilizzano tecnologie ambientali (<i>Nordic Environment Finance Corporation</i>). 	Islanda e Norvegia	Indefinita	Mantenere e sviluppare la cooperazione nordica.

⁴ Si applica alle società dell'Europa orientale che cooperano con una o più società nordiche.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
39. Tutti i settori	<p>Polonia:</p> <p>Concetto di presenza commerciale che va al di là delle limitazioni per la Polonia di cui all'allegato 7-A, figuranti:</p> <p>a) in trattati relativi al commercio e alla navigazione;</p> <p>b) in trattati sulle relazioni commerciali ed economiche;</p> <p>c) accordi sulla promozione e sulla protezione degli investimenti stranieri.</p>	Tutti i paesi	Indeterminata	Disposizioni di reciprocità di accordi esistenti e futuri.
40. Tutti i settori	La Polonia accetta l'arbitrato vincolante in dispute relative agli investimenti dello Stato/stranieri riguardanti fornitori di paesi con cui la Polonia ha concluso o concluderà accordi che prevedono tale procedura.	Tutti i paesi	Indeterminata	Promozione e protezione degli investimenti stranieri.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con gli articoli 7.8 e 7.14	Paesi cui si applica la misura	Durata prevista	Condizioni che comportano la necessità dell'esonero
41. Tutti i settori	L'autorizzazione all'acquisto di beni immobili in Italia da parte di persone fisiche o giuridiche straniere è accordata in condizioni di reciprocità.	Tutti i paesi	Indefinita	Il requisito di reciprocità è necessario per assicurare un trattamento equivalente ai cittadini italiani in altri paesi.
42. Tutti i settori	Eliminazione del requisito della cittadinanza per l'esercizio in Portogallo di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che forniscono di servizi dai paesi indicati nella colonna 3).	Paesi di lingua ufficiale portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Príncipe).	Indefinita	Questa misura riflette i legami storici tra il Portogallo e tali paesi.
43. Tutti i settori	Misure basate su accordi bilaterali esistenti o futuri, tra alcuni Stati membri dell'Unione europea ⁵ e i paesi e principati interessati, che prevedono il diritto di stabilimento per le persone fisiche e giuridiche.	San Marino, Monaco, Andorra e Stato della Città del Vaticano.	Indefinita	Situazione geografica e legami storici, economici e culturali tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi e i principati interessati.

5

Si tratta dei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

COREA

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con il trattamento NPF
1. Tutti i settori	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none">a) riserve della pesca; oppureb) questioni marittime, compresi i recuperi marittimi.
2. Tutti i settori	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di una disposizione specifica di accordi di integrazione economica di cui la Corea sia una Parte e a norma dei quali la Corea può modificare una misura solo purché la modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, agli obblighi in materia di accesso al mercato, trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita prescritti da detti accordi di integrazione economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con il trattamento NPF
<p>3. Servizi ausiliari del trasporto aereo</p> <p>a) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio;</p> <p>b) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;</p> <p>c) sistemi informatici di prenotazione (CRS);</p> <p>d) altri servizi ausiliari ai servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.</p>	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale relativo ai servizi ausiliari del trasporto aereo firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.</p>
<p>4. Gruppi svantaggiati</p>	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi diritti o preferenze a gruppi economicamente o socialmente svantaggiati, quali persone disabili, persone che hanno reso lodevoli servizi allo Stato e minoranze etniche.</p>
<p>5. Servizi sociali</p>	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda la prestazione di servizi correttivi e di contrasto nonché i seguenti servizi, purché si tratti di servizi sociali istituiti e mantenuti per finalità pubbliche: sicurezza o assicurazione del reddito, sicurezza o assicurazione sociale, assistenza sociale, formazione pubblica, salute e servizi per l'infanzia.</p>
<p>6. Servizi di comunicazione</p> <p>- Servizi radiotelevisivi</p>	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi sulla base dell'applicazione di misure di reciprocità o in virtù di accordi internazionali che comportano una condivisione dello spettro delle radiofrequenze e garantiscono l'accesso al mercato o il trattamento nazionale per i servizi televisivi basati sulla trasmissione monodirezionale via satellite DHT (<i>direct-to home</i>) e a diffusione diretta (DBS) e per i servizi audio digitali.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con il trattamento NPF
7. Servizi di trasporto - Trasporto ferroviario	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di un accordo internazionale relativo al trasporto ferroviario firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
8. Servizi di trasporto - Servizi di trasporto stradale per passeggeri (Servizi di taxi e servizi regolari di trasporto stradale per passeggeri)	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi di taxi e i servizi regolari di trasporto stradale per passeggeri.
9. Servizi di trasporto - Servizi di trasporto stradale di merci (esclusi i servizi di trasporto stradale connessi ai servizi di corriere)	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi di trasporto stradale di merci esclusi il trasporto di merci containerizzate (escluso il cabotaggio) da parte di società di spedizioni internazionali e i servizi di trasporto stradale connessi ai servizi di corriere.
10. Servizi di trasporto - Servizi di trasporto sulle vie navigabili e servizi di trasporto spaziale	La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi di trasporto sulle vie navigabili e i servizi di trasporto spaziale.

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con il trattamento NPF
<p>11. Servizi di istruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istruzione prescolastica, primaria, secondaria, superiore e di altro tipo 	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda l'istruzione prescolastica, primaria e secondaria; l'istruzione superiore relativa a salute e medicina; l'istruzione superiore finalizzata all'insegnamento prescolastico, primario e secondario; l'istruzione universitaria professionale relativa al diritto; l'istruzione a distanza ad ogni livello di istruzione (esclusi i servizi di istruzione per adulti, purché tali servizi non conferiscano crediti accademici, diplomi o lauree); così come altri servizi di istruzione.</p> <p>Questa voce non si applica alla somministrazione di esami di istruzione da parte di stranieri. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo pregiudica l'autorità della Corea di selezionare e di applicare esami di istruzione o di definire i programmi scolastici conformemente alla politica nazionale nel settore dell'istruzione.</p>
<p>12. Servizi sociali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi sanitari 	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi sanitari.</p> <p>Questa voce non si applica alle misure preferenziali previste nella legge sulla designazione e sulla gestione di zone economiche franche (legge n. 9216 del 26 dicembre 2008) e nella legge speciale relativa all'istituzione della provincia autonoma speciale di Jeju e alla creazione di una città franca internazionale (legge n. 9526 del 25 marzo 2009) per quanto riguarda l'istituzione di strutture mediche, farmacie e altre strutture analoghe, nonché la fornitura di servizi medici a distanza nelle zone geografiche specificate in dette leggi.</p>
<p>13. Servizi ricreativi, culturali e sportivi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di promozione di film, pubblicità e post produzione 	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda i servizi di promozione di film, pubblicità e post produzione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione della misura che si dimostra incompatibile con il trattamento NPF
<p>14. Servizi di trasporto</p> <p>- Trasporto marittimo di passeggeri e cabotaggio marittimo</p>	<p>La Corea si riserva il diritto di adottare o mantenere qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a persone di altri paesi per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale di passeggeri, di cabotaggio marittimo e l'utilizzo di imbarcazioni coreane, comprese le seguenti misure.</p> <p>Una persona che fornisce servizi di trasporto marittimo internazionale di passeggeri deve ottenere un'autorizzazione dal ministero del Territorio, dei trasporti e degli affari marittimi, che è subordinata a una verifica della necessità economica.</p> <p>Il cabotaggio marittimo, che comprende il trasporto marittimo tra i porti situati lungo l'intera penisola coreana e le isole adiacenti, è riservato alle imbarcazioni coreane. Per imbarcazione coreana si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un'imbarcazione di proprietà del governo coreano, di un'impresa statale o di un organismo alle dipendenze del ministero del Territorio, dei trasporti e degli affari marittimi; b) un'imbarcazione di proprietà di un cittadino coreano; c) un'imbarcazione di proprietà di un'impresa a norma del codice commerciale coreano; <p>un'imbarcazione di proprietà di un'impresa a norma di un ordinamento straniero il cui ufficio principale si trova in Corea e il cui <i>dae-pyo-ja</i> (ad es. amministratore delegato, presidente, o analoghe funzioni dirigenziali) è un cittadino coreano. Nel caso ne esista più di uno, tutti i <i>dae-pyo-ja</i> devono essere cittadini coreani.</p>

ULTERIORE IMPEGNO SUI SERVIZI FINANZIARI

Trasferimento di informazioni

1. Le Parti riconoscono l'importanza del trasferimento transfrontaliero di informazioni da parte dei fornitori di servizi finanziari. La Corea ha espresso l'intenzione di effettuare modifiche del proprio quadro normativo che comporteranno l'adozione di approcci tali da consentire il trasferimento transfrontaliero di informazioni finanziarie, pur tenendo conto di settori quali la tutela di informazioni sensibili sui consumatori, il divieto di un riutilizzo non autorizzato delle informazioni sensibili, la possibilità delle autorità di regolamentazione finanziaria di accedere agli archivi dei fornitori di servizi finanziari per verificare il trattamento di tali informazioni, nonché le prescrizioni relative alla sede delle infrastrutture tecnologiche¹.

Svolgimento delle funzioni

2. Le Parti riconoscono il vantaggio di consentire a un fornitore di servizi finanziari con sede nel territorio di una Parte di svolgere alcune funzioni nella propria sede centrale o in società collegate situate all'interno o all'esterno del territorio della Parte. Per quanto possibile ciascuna Parte dovrebbe consentire a tale sede o società collegata di svolgere dette funzioni, che generalmente comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

¹ È compreso in particolare il trasferimento di informazioni da parte dei fornitori di servizi finanziari al fine di conformarsi alle prescrizioni in tema di trasparenza e di notifica delle autorità di regolamentazione finanziaria del loro paese.

- a) funzioni commerciali e di esecuzione delle transazioni, compresi conferma e produzione di estratti conto;
 - b) funzioni connesse alla tecnologia, quali il trattamento dei dati², la programmazione e lo sviluppo dei sistemi;
 - c) servizi amministrativi, compresi appalti, organizzazione di viaggi, servizi di posta, sicurezza materiale, gestione dello spazio uffici e servizi di segretariato;
 - d) attività in materia di risorse umane, comprese formazione e istruzione;
 - e) funzioni di contabilità, compresi riconciliazione bancaria, bilancio, libro paga, imposte, riconciliazione contabile, contabilità di terzi e contabilità patrimoniale;
 - f) funzioni legali, comprese attività di consulenza e strategia contenziosa.
3. Nessuna disposizione del paragrafo 2 osta a che una Parte prescriva a un fornitore di servizi finanziari con sede nel proprio territorio di mantenere determinate funzioni.
4. Si precisa che a un fornitore di servizi finanziari con sede nel territorio di una Parte spetta la responsabilità finale della conformità alle prescrizioni applicabili alle funzioni svolte dalla propria sede centrale o dalla propria società collegata.

² Se una Parte è tenuta a norma dell'articolo 7.43 ad autorizzare il trasferimento di informazioni al di fuori del proprio territorio, detta Parte autorizza anche il trattamento di tali informazioni dopo il trasferimento.

Fornitura di servizi assicurativi al pubblico da parte dei servizi postali

5. La regolamentazione dei servizi assicurativi al pubblico forniti da un fornitore di servizi postali di una Parte non dovrebbe accordare a detto fornitore un vantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori privati di analoghi servizi assicurativi nel territorio della Parte.
6. A tal fine la Corea, nella misura del possibile, dovrebbe provvedere affinché la Commissione per i servizi finanziari eserciti la necessaria sorveglianza regolamentare sui servizi assicurativi forniti al pubblico dalla Posta coreana e affinché tali servizi siano soggetti alle stesse norme applicabili ai fornitori privati che forniscono analoghi servizi assicurativi nel proprio territorio³.

Vendita di assicurazioni da parte di cooperative di settore

7. La regolamentazione dei servizi assicurativi forniti da una assicurazione di settore non dovrebbe accordare alla cooperativa un vantaggio concorrenziale rispetto ai fornitori privati di analoghi servizi assicurativi. Per quanto possibile una Parte dovrebbe applicare ai servizi forniti da tali cooperative le stesse norme applicate ad analoghi servizi forniti da assicuratori privati.

³ Tale impegno si applica anche all'Unione europea qualora il fornitore di servizi postali della giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione europea fornisca servizi assicurativi nel suo territorio.

8. A tal fine la Commissione per i servizi finanziari dovrebbe esercitare una sorveglianza regolamentare sui servizi forniti dalle cooperative di settore. La Corea provvede quantomeno affinché entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo le questioni di solvibilità connesse alla vendita di assicurazioni da parte della *National Agricultural Cooperative Federation* (Federazione nazionale delle cooperative agricole), della *National Federation of Fisheries Cooperatives* (Federazione nazionale delle cooperative della pesca), della *Federation of Community Credit Cooperatives* (Federazione coreana delle cooperative di credito della comunità) e della *National Credit Union Federation of Korea* (Federazione nazionale delle unioni di credito della Corea) siano soggette alla regolamentazione della Commissione per i servizi finanziari.

Organismi di autoregolamentazione

9. Il *Korea Insurance Development Institute* (Istituto coreano per lo sviluppo assicurativo) è disciplinato dall'articolo 7.40. Tale conferma non pregiudica lo status di altri organismi di questo o di altri sottosettori di servizi finanziari.
10. Si precisa che, se l'autorità di regolamentazione finanziaria di ciascuna Parte delega una funzione relativa alle assicurazioni a un organismo di autoregolamentazione o a un'altra organizzazione non governativa, tale autorità prende misure ragionevoli per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 7.39 (Trasparenza) e dell'articolo 7.23, paragrafo 2, (Regolamentazione interna) in relazione a qualsiasi iniziativa presa dall'organismo o da altre organizzazioni non governative conformemente alla funzione delegata.